SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

9ª COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 1967

(54ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BUSSI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo » **(1843-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . *Pag.* 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640, 644, 645, 646, 649, 650, 653
AUDISIO 644, 645, 653
BANFI, *relatore* 637, 638, 653
FRANCAVILLA 632, 633, 634, 639, 640, 644, 645, 646, 648, 649, 653
MAMMUCARI 635, 636
MORO 635
TOLLOY, *Ministro del commercio con l'estero* 638, 639, 644, 653
TRABUCCHI 637, 653
VERONESI 634
ZANNINI 632, 634, 653

« Istituzione di un'addizionale dello 0,30 per cento all'aliquota massima d'imposta camerale applicata sui redditi di ricchezza mobile delle categorie B e C-1 a favore della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia, per il finanziamento delle opere di completamento e delle attrezzature del porto di Manfredonia e per il ripristino e la gestione dell'aeroporto "Gino Lisa" di Foggia » **(1942)** (*D'iniziativa dei senatori Giuntoli Graziuccia ed altri*) **(Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 628, 630, 631, 632
CARUBIA 628, 630
GIUNTOLI Graziuccia 629, 630, 632
MORO 628
PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* . . . 630
ZANNINI, *relatore* 628, 630

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Audisio, Banfi, Berlanda, Bernardi, Bussi, Carubia, Cerreti, Francavilla, Giuntoli Graziuccia, Mammucari, Molinari, Mongelli, Moro, Perugini, Secci, Trabucchi, Vacchetta, Veronesi e Zannini.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento i senatori Forma e Merloni sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Sibille e Valmarana.

Intervengono il ministro del commercio con l'estero Tolloy ed i Sottosegretari di Sta-

to per il tesoro Gatto Eugenio e per l'industria, il commercio e l'artigianato Picardi.

M O N G E L L I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Giuntoli Graziuccia ed altri: « Istituzione di una addizionale dello 0,30 per cento all'aliquota massima d'imposta camerale applicata sui redditi di ricchezza mobile delle categorie B) e C-1) a favore della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia, per il finanziamento delle opere di completamento e delle attrezzature del porto di Monfredonia e per il ripristino e la gestione dell'aeroporto " Gino Lisa " di Foggia » (1942)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Giuntoli Graziuccia, Genco, Perrino, Caroli e Pignatelli: « Istituzione di un'addizionale dello 0,30 per cento all'aliquota massima d'imposta camerale applicata sui redditi di ricchezza mobile delle categorie *B*) e *C-1*) a favore della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia, per il finanziamento delle opere di completamento e delle attrezzature del porto di Manfredonia e per il ripristino e la gestione dell'aeroporto " Gino Lisa " di Foggia ».

Prego il senatore Zannini di riepilogare i termini della discussione della seduta precedente.

Z A N N I N I , *relatore.* I colleghi ricorderanno che nella seduta precedente mi ero soffermato sugli scopi che la Camera di commercio di Foggia si prefigge con il disegno di legge ed avevo concluso la mia relazione rilevando l'opportunità di approvarlo. Se ricordo bene, da tutti i settori era stato espresso parere favorevole al provvedimento, anche se si erano fatti dei rilievi di carattere generale e manifestate delle perplessità sulla legittimità dell'imposta cosiddetta di scopo prescritta nel disegno di legge. Si era quindi concordato su un rinvio della discussione per approfondire i dubbi emersi e le soluzioni che erano state proposte.

Tenendo conto delle osservazioni fatte, io avrei predisposto due emendamenti sostitutivi degli articoli del testo a noi sottoposto, che mi permetto di leggere ai colleghi.

Articolo 1°: « La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia è autorizzata ad assumere, anche in concorso con lo Stato e con la partecipazione finanziaria di altri Enti, l'onere per il completamento e per l'installazione delle attrezzature tecniche del porto di Manfredonia, nonchè l'onere per il ripristino e per la gestione dell'aeroporto " Gino Lisa " di Foggia ».

Articolo 2: « La Camera di commercio, industria, artigianto ed agricoltura di Foggia è autorizzata a percepire, con le modalità di riscossione dell'imposta camerale, un tributo a carico dei contribuenti camerali commisurato allo 0,30 per cento dell'imponibile della imposta di ricchezza mobile di categorie *B*) e *C-1*), per un periodo di vent'anni, a decorrere dal 1° gennaio 1967 ».

Il relatore ritiene che questo testo possa fugare i dubbi manifestati, pertanto invita caldamente i colleghi ad approvarlo.

M O R O . Desidero esprimere la mia piena adesione al nuovo testo, che mi pare risponda sia alle conclusioni cui si era pervenuti nel corso della precedente seduta sia ai suggerimenti espressi nel parere trasmessoci dalla Commissione finanze e tesoro.

C A R U B I A . Nel corso della precedente discussione io avevo manifestato le mie preoccupazioni in ordine all'applicazione dell'addizionale limitatamente alle categorie *B* e *C1*) del reddito di ricchezza mobile e avevo chiesto di estenderla anche ad altre categorie di reddito. Questo perchè le fonti di entrata della Camera di commercio, secondo la legge istitutiva dell'imposta camerale, mi pare siano quattro. Oltre all'imposta di ricchezza mobile, categorie *B*) e *C-1*), vi è un'altra fonte di entrata articolata sull'imposta di patente e quindi sugli accertamenti che

le Camere di commercio operano sui redditi non soggetti ad imposta di ricchezza mobile o comunque, per leggi speciali, esenti da imposta.

Avevo anche detto molto brevemente che le attività industriali che in modo particolare o preminente saranno agevolate dalla riorganizzazione delle strutture e delle attrezzature del porto di Manfredonia e dal ripristino dell'aeroporto « Gino Lisa » sono proprio quelle cui si accenna nella premessa della relazione che accompagna il disegno di legge, e cioè quelle per la produzione di glutammato monosodico, per la conservazione e surgelazione dei prodotti ortofrutticoli e per la produzione di carta e cartoni.

Dalle notizie che ho potuto raccogliere mi risulta che le società che svolgono queste attività fruiscono di agevolazioni fiscali, in considerazione del fatto che trattasi di società di nuova costituzione; e sono società di una certa rilevanza economica come osserva la stessa presentatrice del disegno di legge, senatrice Giuntoli, nell'accennata premessa.

Essendo queste industrie per un certo periodo di tempo (mi pare si tratti di esenzioni venticinquennali) non soggette ad imposta di ricchezza mobile, esse non contribuirebbero, sulla base del testo in esame, alle spese per il porto di Manfredonia e per l'aeroporto « Gino Lisa », alle quali contribuirebbe invece la Camera di commercio con il concorso dello Stato e di altri Enti.

Ora, secondo la legge istitutiva dell'imposta camerale (mi pare trattisi della legge del 1941, che si richiama al testo unico approvato col regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, predisposta allorquando ci si trovò di fronte ad attività economiche, svolte nell'ambito di un territorio su cui agisce una determinata Camera di commercio e che usufruiscono di agevolazioni fiscali), le Camere di commercio possono operare accertamenti ed applicare l'imposta camerale su particolari redditi. Farò un esempio, per rendere più esplicito il mio concetto. L'Akragas di Porto Empedocle, che è collegata alla Montedison, è stata istituita cinque o sei anni fa ed è esonerata. secondo leggi speciali, dall'imposta di ricchezza mobile. Questa società non paga l'imposta camerale, quindi la Camera di commercio opera un accertamento diretto sui suoi bilanci ed applica annualmente l'aliquota prevista da apposito decreto del Ministro dell'industria.

Ora, noi ci troviamo di fronte ad una notevole attività economica svolta nella provincia di Foggia da alcune industrie, tra le quali la Snia Viscosa. Dall'applicazione dell'addizionale prevista dal disegno di legge queste industrie saranno sistematicamente escluse se non introdurremo un preciso riferimento nel testo in esame. Stabilendo che l'addizionale dello 0,30 per cento può operare solo sulle categorie *B*) e *C*-1) dei redditi di ricchezza mobile, noi toglieremo alla Camera di commercio di Foggia la possibilità di gravare queste attività economiche di recente costituzione, non solo dell'imposta camerale, ma anche dell'addizionale che specificamente dovrà servire per il potenziamento del porto di Manfredonia e per la trasformazione dell'aeroporto militare in aeroporto civile.

Poichè siamo in fase di elaborazione di un nuovo testo, vorrei pregare i colleghi di predisporre una norma che consenta alla Camera di commercio di Foggia di applicare non solo l'imposta camerale ma anche l'addizionale a queste attività industriali che beneficiano di agevolazioni tributarie. Se i colleghi saranno d'accordo, proporrò eventualmente un emendamento in tal senso all'articolo 2.

GIUNTOLI GRAZIUCCIA. Io ringrazio il senatore Carubia per essere intervenuto con tanta preparazione ed efficacia. Vedo infatti che egli ha studiato l'argomento e la situazione della nostra provincia. Vorrei però tranquillizzarlo, dicendogli che innanzitutto lo stabilimento della Snia-Viscosa è *in mente Dei*. C'è una progettazione, ma pare che, essendo morto il direttore generale, la nuova attività sarà al di là da venire. Quanto alle altre società, esse sono appena nate e stentano a vivere. Forse sarete informati dalla stampa di quello che sta avvenendo per l'Ajinomoto-Insud, la società che produce glutammato monosodico, e che è piuttosto ferma nelle sue at-

tività, anche perchè travagliata da rivendicazioni sindacali a causa degli stipendi molto bassi del personale. Un altro esempio è quello della società Kraft, al suo terzo anno di vita, che degli opifici ha solo lo scheletro: non vi sono macchinari, non c'è niente.

Dalle categorie interessate è stata fatta presente la necessità di disporre di un porto attrezzato e di un aeroporto civile. Il porto è necessario per lo sbarco del bestiame che attualmente arriva al porto di Bari; occorre quindi preparare la banchina, i fondali. Si stanno costruendo financo dei bacini collinari e delle cisterne per raccogliere l'acqua piovana.

Ci sono poi mille famiglie inglesi che hanno chiesto di costruire delle villette sul Gargano. Dovendo sviluppare turisticamente questa zona è necessario avere a disposizione un aeroporto. Il comandante dell'aeroporto militare ha fatto notare d'altra parte che non si può consentire, con le attuali attrezzature, l'atterraggio di aerei civili; se ne può attualmente far atterrare appena uno al giorno, anche perchè la pista richiede molta manutenzione.

Ora, con un aeroporto a Foggia, si potrà dare incremento anche alle Isole Tremiti, che oggi languono. In proposito dirò che proprio venerdì prossimo vi sarà una riunione per vedere come portare acqua a quelle isole, che sono meta impensata di turismo. Personalmente, aggiungo, ho aperto un ostello per sottrarre i giovani alla triste sorte di dormire nelle cabine, perchè non trovano ospitalità in attesa della nave che al mattino fa servizio per le isole.

Considerate queste necessità e tenuto conto delle piccole industrie la cui attività è zoppicante, gli stessi rappresentanti della Camera di commercio hanno convenuto di applicare per ora l'addizionale sulle categorie *B*) e *C*-1). Alla Camera di commercio non mancherà la possibilità di allargare l'imposta camerale quando queste industrie saranno in grado di rendere efficiente la loro attività.

Concludo ringraziando tutti i colleghi intervenuti e il Presidente che mi ha dato la parola e dicendo: dateci, se vi è possibile, un sollievo, un aiuto approvando questo disegno di legge!

Z A N N I N I , *relatore*. Quello che ha detto la senatrice Giuntoli risponde esattamente a ciò che avevo intenzione di dire io stesso, ma certamente non sarei riuscito ad esprimermi con il calore e con la competenza dimostrati dalla proponente del disegno di legge.

Vorrei aggiungere una sola considerazione. Noi insistiamo molto spesso sull'autonomia che devono avere gli enti locali, sul rispetto della volontà dei loro rappresentanti, eccetera. In questo caso siamo appunto di fronte a delle deliberazioni prese dalla Camera di commercio di Foggia all'unanimità, che corrispondono realmente alla volontà di tutte le categorie che nella Camera di commercio sono rappresentate.

Rispettiamo, quindi, una volta tanto la volontà espressa dall'ente locale e lasciamo respirare le industrie che stanno sorgendo nel foggiano e nel Mezzogiorno in genere; lasciamole vivere, in omaggio al famoso concetto secondo cui la pecora è bene tosarla, ma non bisogna ammazzarla, altrimenti la lana non si prende più!

P R E S I D E N T E . Il senatore Carubia insiste nella sua posizione?

C A R U B I A . Non insisto. Vorrei soltanto fare ancora una considerazione. Noi stiamo approvando un'addizionale che avrà vigore per vent'anni. Quali saranno i futuri insediamenti? La Camera di commercio non potrà operare, se non con altro provvedimento di legge, sulle attività economiche che potranno sorgere nella provincia.

G I U N T O L I G R A Z I U C C I A . Su questo penso che le darà una risposta il rappresentante del Governo.

C A R U B I A . Vi è tuttavia la necessità che si intervenga, sia pure parzialmente.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Io non avrei altro da aggiungere a quanto

con tanta competenza e tanta passione ha detto la presentatrice del disegno di legge. E penso che le preoccupazioni, peraltro legittime, del senatore Carubia non debbano ritardare l'*iter* del provvedimento. Abbiamo visto, infatti, che su di esso c'è unanimità di consensi. Noi auspichiamo spesso decentramenti per la soluzione di problemi locali. Ora, questi problemi sono stati esaminati sul posto e queste proposte sono state fatte direttamente dagli interessati.

D'altra parte, nella scorsa seduta ricordavo i due precedenti, quello dell'aeroporto di Genova e quello dell'aeroporto di Venezia. Per Genova si è adottato un criterio analogo a quello previsto dalla norma dell'articolo 1, nel senso che la locale Camera di commercio è stata autorizzata a percepire, con le modalità di riscossione della sovrimposta camerale, un tributo a carico dei contribuenti camerali commisurato allo 0,50 dell'imponibile dell'imposta di ricchezza mobile di categoria *B*) e *C*-1). Per Venezia si è adoperato un criterio secondo il quale l'imposta camerale viene ad essere conglobata, facendosi riferimento precisamente al regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418, e il limite massimo elevato a lire 1,075 per cento. Da parte del Governo non ci sarebbe alcuna difficoltà ad adottare anche questo criterio, ma ragioni di carattere locale suggeriscono di accettare gli emendamenti che sono stati proposti dal relatore.

Quanto a ciò che potrà avvenire domani, è chiaro che un provvedimento di questo genere potrà essere anche modificato secondo le esigenze che si manifesteranno.

P R E S I D E N T E . Poichè non vi sono altri che chiedono di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e all'approvazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia è autorizzata a percepire, con le modalità di riscossione dell'imposta camerale, un tributo a carico dei contribuenti camerali commisurato allo 0,30 per cento dell'imponibile della imposta di ricchezza mobile di categoria B) e C-1), per un periodo di venti anni, a decorrere dal 1° gennaio 1967.

Il relatore, senatore Zannini, propone di sostituire il testo dell'articolo 1 con il seguente:

« La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Foggia è autorizzata ad assumere, anche in concorso con lo Stato e con la partecipazione finanziaria di altri Enti, l'onere per il completamento e per l'installazione delle attrezzature tecniche del porto di Manfredonia, nonchè l'onere per il ripristino e per la gestione dell'aeroporto " Gino Lisa " di Foggia ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1 nel testo proposto dal senatore Zannini, del quale ho dato ora lettura.

(*È approvato*).

Art. 2.

Il gettito dell'imposta camerale derivante dal tributo di cui all'articolo precedente sarà destinato, durante il periodo sopra indicato, per metà al completamento ed alla installazione di attrezzature nel porto di Manfredonia e per l'altra metà al ripristino ed alla gestione dell'aeroporto « Gino Lisa » di Foggia.

Il relatore propone di sostituire il testo dell'articolo 2 con il seguente:

« La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Foggia è autorizzata a percepire, con le modalità di riscossione dell'imposta camerale, un tributo a carico dei contribuenti camerali commisurato allo 0,30 per cento dell'imponibile dell'imposta di ricchezza mobile di categoria *B*) e *C*-1), per un periodo di venti anni, a decorrere dal 1° gennaio 1967 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2 nel testo proposto dal relatore, del quale ho dato ora lettura.

(*È approvato*).

G I U N T O L I G R A Z I U C C I A . Desidero ringraziare la Commissione per aver accolto il disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo » (1843-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricorderanno, sugli emendamenti apportati dalla Camera erano state manifestate, nel corso della seduta precedente, alcune perplessità. Il relatore, dopo i chiarimenti forniti dal Ministro, si era dichiarato soddisfatto e si era pronunziato definitivamente nel senso dell'approvazione delle modifiche così come erano state apportate dalla Camera. Si era quindi deliberato un breve rinvio della discussione per approfondire i dubbi emersi, e i senatori Zannini e Mammucari si erano riservati di prendere di nuovo la parola ad una ripresa del dibattito.

Do pertanto la parola al senatore Zannini.

Z A N N I N I . Dopo aver riflettuto sui problemi emersi nel corso della seduta precedente, debbo dire che rimangono in me le perplessità in ordine all'articolo 2, cioè sulla questione dei servizi e così pure sulla introduzione del rappresentante della Corte dei conti di cui all'articolo 24, che, se costituisce un'agevolazione nei confronti dei lavoratori, in sede di diritto mi pare non possa andare.

P R E S I D E N T E . Anche se vi sono dei precedenti in proposito?

Z A N N I N I . Poichè la mia opinione, data la scarsissima preparazione che ho in questo campo, non può far testo, assolutamente non insisto nella mia posizione, non intendendo ostacolare l'approvazione di un provvedimento così importante e tanto atteso dalle categorie interessate, un provvedimento che reca vantaggio a tutti coloro che operano nel settore dell'esportazione.

P R E S I D E N T E . Quindi, i chiarimenti del Ministro l'hanno reso, in sostanza, persuaso che il disegno di legge possa essere approvato nel testo pervenutoci dalla Camera.

Do ora la parola al senatore Francavilla.

F R A N C A V I L L A . Vorrei subito far rilevare che noi non abbiamo nessuna volontà (e non l'abbiamo mai avuta) di portare avanti un'azione dilatoria nei confronti del disegno di legge. La nostra posizione è stata anzi abbastanza costruttiva, tale cioè da indurci, in sede di formulazione degli emendamenti da parte del Comitato ristretto, a rinunciare a tutte le nostre richieste e direi anche a vedere gli aspetti positivi del disegno di legge. Noi abbiamo tenuto a ribadire, nel corso dei dibattiti che qui si sono svolti, i nostri orientamenti; soprattutto da parte del senatore Cerreti si è puntualizzato il nostro atteggiamento, la nostra valutazione positiva su alcuni aspetti del provvedimento. Avevamo alcune riserve, alcune preoccupazioni, e le abbiamo esposte con franchezza.

Dirò subito che gli emendamenti apportati dalla Camera (il Ministro ci permetterà di dissentire su questo punto) sono, a nostro avviso, di sostanza e non soltanto di forma. Il senatore Mammucari ha avuto modo di soffermarsi su alcune questioni, in partico-

lare quella dell'articolo 1, relativa ai servizi, e quella relativa alla composizione del Comitato, di cui all'articolo 24.

Qui c'era stato un maggior travaglio nel corso della discussione, perchè nel nostro Sottocomitato si era ritenuto che la partecipazione massiccia di elementi della burocrazia avrebbe privato la legge, nella sua applicazione, della necessaria snellezza e in certi casi (era la valutazione che facevamo noi) si sarebbe potuta verificare anche la mancanza di un vero e proprio orientamento capace di trasformare, nel corso dell'applicazione, gli obiettivi che noi volevamo conseguire con questa legge. L'argomento è stato trattato, ripeto, nel nostro Sottocomitato che aveva discusso sull'ampiezza eccessiva del Comitato per la gestione previsto nel provvedimento; ma la Camera ha creduto di non accogliere le nostre proposte ed ha reinserito, ad esempio, in seno al Comitato stesso, il rappresentante della Corte dei conti: su questo punto noi, come ricorderete, avevamo formulato ampie riserve anche perchè ci preoccupava una norma che riproducesse la figura del controllore controllato. Ma questa è una sola delle questioni poste dalle modifiche della Camera; ce ne sono poi altre che compromettono, a nostro avviso, il significato del provvedimento: mi riferisco, ad esempio, a quell'emendamento all'articolo 14 ed a quell'inserimento di modalità, previste, in un altro disegno di legge che è in discussione al Senato (se non erro presso la 5ª Commissione), con una dizione analoga, appunto, a quella usata in quel disegno di legge medesimo. Dunque, in questo disegno di legge viene inserita una formulazione che è relativa ad un altro provvedimento sul quale noi abbiamo già assunto una certa posizione e sul quale, anche in altra sede, questa posizione sarà chiarita. Tutto questo ci fa riflettere sull'orientamento che la legge viene ad assumere a seguito degli emendamenti della Camera e non è un caso che, nell'ultima discussione che abbiamo avuto in proposito, il rappresentante liberale abbia con tanta forza insistito per l'approvazione di questo provvedimento. Tale insistenza, senz'altro giustificata per lui, direi che è la prova sicura di certi orientamenti che la legge viene ad assumere, soprattutto in relazione alla parte che riguarda l'esportazione. Su tutta la politica stessa dell'esportazione di capitali noi abbiamo una nostra posizione e abbiamo fatto le nostre critiche, anche a più riprese, in questi ultimi periodi per l'importanza che esse hanno per la vita economica del Paese. D'altro canto ci troviamo di fronte a situazioni alquanto squilibrate, soprattutto per il peso che il Mezzogiorno ha nella nostra economia, e ora la legge che qui si vuole approvare tende a potenziare questo orientamento sul quale non possiamo essere d'accordo.

Allora a questo punto — e torno a quanto avevo detto all'inizio — noi ci vediamo costretti a chiedere un rinvio, se possibile, in attesa dell'approvazione dell'altro provvedimento cui accennavo sopra, o per lo meno in attesa che ci venga offerta qualche indicazione sugli orientamenti in proposito esistenti presso la Commissione competente.

Lei, signor Ministro, sa bene che non è nel nostro stile assumere un atteggiamento dilatorio; ma diciamo subito che, dovendo noi pronunciarci sulla stessa impostazione di quella legge che qui viene inserita, se la nostra motivata e giusta richiesta di rinvio non dovesse essere accolta dalla maggioranza, come è probabile (non è una minaccia ma è soltanto una precisazione) ci vedremmo costretti, a norma di Regolamento, a chiedere la rimessione di questo provvedimento in Aula. In quella sede potremo, infatti, approfondire i due disegni di legge, come merita la loro portata.

P R E S I D E N T E . Senatore Francavilla, le sue preoccupazioni, che sfociano nell'alternativa della rimessione in Aula, si limitano, praticamente, all'articolo 14?

F R A N C A V I L L A . Non ho fatto altro che ripetere le preoccupazioni espresse nella seduta precedente dal collega Mammucari in merito all'articolo 14 che ci pone di fronte ad esigenze di carattere non soltanto regolamentare.

P R E S I D E N T E . Il punto che più preoccupa, se non sbaglio, è l'articolo 14.

Quindi se questo articolo fosse ripristinato nel testo approvato dal Senato non ci sarebbero più quelle difficoltà da lei fatte presenti e che si risolvono nelle due ipotesi: o attendere che la 5ª Commissione decida in merito a quel disegno di legge, e allora qui ci sarebbe un rinvio per questi fini, o, diversamente se questo non avviene, richiedere la rimessione in Aula. Ora noi avevamo chiesto il passaggio in sede deliberante di questo provvedimento; chiederne la remissione in Aula — che è un vostro diritto — certo non ha carattere dilatorio; tuttavia comporterà certamente un ritardo, che noi volevamo evitare quando concordemente chiedemmo che il disegno di legge venisse affidato alla nostra Commissione in sede deliberante.

Ora vorrei fare questa precisa domanda: se la sua posizione sull'articolo 14 incontrasse una qualche valutazione positiva da parte del Governo e della Commissione, potrei considerare caduta la sua richiesta di rinvio della discussione?

F R A N C A V I L L A . Acuta la sua osservazione! Però lei mi consentirà, signor Presidente, di osservare che dovendo modificare, come spero, l'articolo 14, richiederemo anche — e credo che la Commissione sarà d'accordo — la revisione di alcuni degli emendamenti apportati dalla Camera.

P R E S I D E N T E . Sappiamo tutti benissimo che ci è preclusa la votazione su quelle parti che la Camera ha approvato nel testo del Senato. Quindi è evidente che se ci sono dei fondati motivi per tornare su alcuni punti del disegno di legge non ci resta che cominciare a discutere questi emendamenti.

Z A N N I N I . Mi preme riprendere la parola per precisare che le espressioni che ho pronunciato prima non impediscono affatto di esaminare il disegno di legge — oggi — in sede deliberante; anzi ricordo che la settimana scorsa noi in Commissione avevamo deciso di prendere tempo per valutare, in base agli schiarimenti del Ministro, le modifiche apportate dalla Camera; eravamo però rimasti d'intesa che in questa seduta si sarebbe trattato del problema in sede deliberante. Quindi mi meraviglia il fatto che si accenni ad un eventuale rinvio del provvedimento in Aula; se mi è consentito, direi che questo modo di procedere non corrisponde almeno alla mia opinione e ai miei sentimenti e vorrei ritornare sulla necessità che questo disegno di legge sia approvato nel più breve tempo possibile anche se, a parere di qualcuno di noi, non è perfetto; l'urgenza dipende dal fatto che il settore delle esportazioni — in maniera particolare in questo momento — ha bisogno di questa legge. E noi non pensiamo solamente agli industriali, ma pensiamo soprattutto ai lavoratori di vari settori che si trovano in notevoli difficoltà.

V E R O N E S I . Inviterei i colleghi di parte comunista ad essere precisi e dirci con esattezza i punti sui quali essi ritengono assolutamente fondamentale rinviare il provvedimento alla Camera. Poichè comprendiamo le situazioni molto bene, ci siamo accorti che dai dubbi e dalle perplessità esposte dai comunisti sull'articolo 14 si è poi passati ad allargare il gioco. Quindi, inviterei i colleghi comunisti a dirci esattamente che cosa vogliono fare, perchè se hanno l'intenzione di portare, comunque, il provvedimento in Aula, è inutile seguitare a perdere tempo.

P R E S I D E N T E . Mi pare che le preoccupazioni espresse dal collega Francavilla siano incentrate soprattutto sull'articolo 14, ma con questo è stato evidenziato anche il fatto che sarebbe opportuno attendere la decisione della 5ª Commissione in merito a quel testo che, praticamente, è riportato in questo articolo 14. In questo caso ci troveremmo di fronte ad un rinvio puro e semplice a questi fini senza pregiudicare niente altro che il tempo. Naturalmente se non si potesse arrivare a questo — e il collega Francavilla l'ha detto chiaramente — il Gruppo comunista avrebbe l'intenzione di richiedere il passaggio in Aula del provvedimento. Ciò — ripeto — è in contraddizione con l'accordo raggiunto nella seduta precedente di dare rapido corso al disegno di

legge ora al nostro esame. In sostanza, però, mi è parso di intendere che l'alternativa posta dal senatore Francavilla possa cadere, qualora si ritoccasse l'articolo in questione. In definitiva, quindi, siamo ancora pur sempre in sede deliberante; andiamo, ora, avanti nella discussione; si tratterà, eventualmente, di rimandare il provvedimento alla Camera con qualche lieve modifica.

In definitiva non ci sono alternative, perchè, se ci fossero, io dovrei avere qui sul mio tavolo una richiesta di rimessione del provvedimento all'Assemblea; in tal caso non potrei che applicare il Regolamento e la nostra discussione in sede deliberante sarebbe finita.

M O R O . Dopo il suo intervento chiarificatore, signor Presidente, non ci sarebbe bisogno di ulteriori parole; però io vorrei far notare che se si tratta di modificare qualche parola possiamo essere d'accordo, ma se il discorso viene allargato, allora bisogna dirlo chiaramente. In definitiva qual'è l'aspetto di contesa? Il riferimento introdotto dalla Camera alle aree depresse, puramente e semplicemente, nonchè la necessaria aggiunta alla denominazione del Ministero delle parole « e dell'artigianato », inserimento che è stato fatto in pochi articoli. Quindi io non riesco a comprendere la portata della richiesta dei nostri colleghi di parte comunista.

Vi sono poi le questioni inerenti alla modifica che la Camera ha apportato agli articoli 14 ed 8 che hanno una portata ben diversa che io, però, non sono in grado ora di valutare pienamente. Quindi è opportuno chiarire che non vogliamo modificare.

P R E S I D E N T E . Devo fare presente che, fino a questo momento, io non ho ricevuta alcuna vera proposta di emendamento. Quindi se qualcuno dei presenti ha intenzione di presentare emendamenti, io ho il dovere di applicare il Regolamento e di porli in discussione.

M A M M U C A R I . Credo che abbia ragione il senatore Veronesi quando sollecita il nostro Gruppo a chiarire la propria posizione.

I nostri dissensi sono seri su varie questioni. Esaminiamo in primo luogo l'articolo 1 con la sua dizione relativa ai servizi esteri. Il problema è vasto, perchè — è bene dire le cose come stanno — ora questo disegno di legge, sia pure riprendendo un precedente provvedimento, si allarga in modo rilevante.

Noi temiamo di trovarci di fronte, nel nostro Paese, ad una situazione abbastanza strana, cioè che per tutto ciò che concerne lo sviluppo dell'economia italiana è la finanza pubblica che deve provvedere (vedi la Cassa del Mezzogiorno, la legge per il Centro-Nord, il Piano verde, la legge per gli incentivi alle piccole e medie industrie, la fiscalizzazione degli oneri sociali): cioè tutte queste leggi impegnano parti crescenti della finanza pubblica per indurre gli imprenditori italiani a realizzare degli investimenti con i soldi dello Stato avendo piena garanzia sui rischi. Il fatto grave è, però, che questi soldi vanno a finanziare anche imprese di gruppi stranieri, e basterebbe pensare alla Cassa del Mezzogiorno, al Piano verde e alla legge per il Centro Nord.

D'altra parte abbiamo una situazione contradditoria a quella concernente la politica degli investimenti all'interno: infatti le imprese private preferiscono investire i loro capitali e i loro profitti non nel nostro Paese, ma in quelli, per esempio, in via di sviluppo dall'America latina all'Asia o ai Paesi socialisti, e quindi la stessa dizione della norma è una dizione impropria, perchè in questo caso si tratta sostanzialmente di scambio di merci e di servizi. Però, mentre all'interno ci si appella ad una politica di austerità per realizzare una politica di investimenti crescenti coi fondi pubblici, coloro che dovrebbero dare il buon esempio nella ricerca non solamente di zone di investimento, ma anche di settori di investimento miranti a sviluppare il livello generale della società italiana, questo esempio non lo danno.

Inoltre, dobbiamo renderci conto che la commistione fra finanza pubblica, privata e straniera è tale per cui non riusciamo, in

troppi settori, a distinguere quello che è nazionale da quello che non è nazionale e non si sa in che modo definire una tale situazione. Prendiamo il caso della Ferrania, oppure quello dell'industria cinematografica De Laurentis, che ha venduto ad un gruppo americano tutta quanta la città cinematografica che è stata costruita col danaro dello Stato italiano. Dobbiamo tenere presente questi fatti: ecco un punto notevole di dissenso, perchè se noi dimentichiamo questi elementi di particolare caratterizzazione della situazione italiana, rischiamo di deliberare su dei provvedimenti che in modo superficiale, in modo esteriore possono apparire favorevoli allo sviluppo dell'economia italiana largamente intesa, mentre in realtà agevolano ulteriormente la commistione cui accennavo che rischia di portare ad uno stato di semicolonia il nostro Paese esaltando la politica dei profitti delle grandi imprese italiane che, in definitiva, non hanno molto di italiano.

Quando la Camera ha apportato quegli emendamenti, i nostri dubbi e le nostre perplessità sono venuti fuori con maggiore evidenza.

Ma passiamo ad aspetti più particolari della modifica apportata all'articolo 1 « la garanzia dei crediti, per capitale ed interessi, che le imprese italiane concedono per la esportazione di merci e di servizi (anche se di provenienza estera, purchè facciano parte integrante della commessa), eccetera »; ora io direi che questo emendamento esprime con chiarezza quanto sia realistica realtà la nostra perplessità. Prendiamo in esame tre settori; l'altra volta citai quello dell'elettronica, adesso cito quello nucleare. Sappiamo che molte imprese italiane (Montedison, Fiat, Bombrini - Parodi - Delfino) hanno realizzato accordi nel settore fondamentale del processo di ricostituzione e di arricchimento dell'uranio; questi accordi riguardano addirittura la stessa utilizzazione del bario, del plutonio per la produzione di energia nucleare, tutta l'attività concernente gli isotopi in medicina: ora quanto riguarda l'ingegneria nucleare viene realizzato con grossi complessi stranieri e questo è un servizio come un servizio è l'elettronica, come è un servizio la cinematografia; cioè abbiamo una serie di servizi che oggi sono, praticamente, controllati da capitale straniero.

Ho voluto citare tre esempi di servizi per dire: guardate, che quell'emendamento che avete imposto alla Camera, ancora di più ci conferma nel nostro dubbio che si vuole seguire una politica che di nazionale comincia ad avere ben poco.

Veniamo, infine, al problema di rapporti tra piccole, medie e grosse imprese. Già quando facevo parte della Commissione finanze e tesoro — e anche qui — ho detto che bisognava porre la questione: ormai si fa sempre più viva l'esigenza di una nuova definizione di piccola o di media impresa, perchè non è sufficiente stabilire che la media impresa è quella che ha tre miliardi di capitale e 500 lavoratori, perchè nel settore dell'industria farmaceutica, per esempio, una azienda che abbia 500 dipendenti e tre miliardi di capitale è una delle maggiori; se prendiamo l'elettronica anche qui 500 dipendenti e tre miliardi di capitale fanno una grossa industria, e dunque non è sufficiente questa definizione, in quanto la media impresa comincia ad essere un qualcosa di fantomatico. Ma c'è poi un'altra grossa questione che sorge in maniera particolare nell'applicazione delle leggi di finanziamento pubblico per attività a fini industriali — vedi Cassa del Mezzogiorno —; abbiamo constatato come siano sorte svariate medie imprese che erano filiazione di grossi complessi industriali (Olivetti, Montedison, la stessa Fiat). Ora, o qui noi riusciamo a dare una definizione in maniera da aiutare realmente la media impresa che non sia filiazione di grossi complessi finanziari . . .

P R E S I D E N T E . Ma non è certo in questa sede che possiamo farlo! È un discorso che già abbiamo fatto altre volte!

M A M M U C A R I . . . . stabilendo un principio valido, oppure rischiamo di realizzare una ulteriore concentrazione degli aiuti pubblici in favore dei grossi complessi industriali che di italiano hanno sempre di meno e, invece, sempre più di straniero; con ciò si mette da parte la piccola impresa che

con propri sacrifici, correndo grossi rischi tenta di mantenersi sul mercato italiano e tenta di avere disperatamente una rappresentanza sul mercato straniero.

Queste sono le osservazioni di fondo che facciamo al provvedimento al nostro esame.

T R A B U C C H I . Il senatore Mammucari ha posto dei problemi molto interessanti. Essi implicherebbero però un giudizio su tutta la politica economica e produttiva italiana.

Siamo perfettamente d'accordo che questi problemi sussistono dal 1961-62, allorchè si attribuì la causa di tutto questo ad una mancata difesa del Mercato comune nei confronti della capacità di penetrazione di capitali a dispetto di tutti gli accorgimenti puramente formali.

Io penso però che noi avremo modo di discutere ampiamente su questi problemi in sede di esame del bilancio dell'industria; e sarei il primo a rallegrarmi se una buona volta il Parlamento, invece di discutere se l'industria del vetro o quella del ferro debbano essere impiantate nel Nord o nel Sud, discutesse del tono da dare alla politica industriale italiana. Quando poi la programmazione verrà al nostro esame (se verrà), anche quella sarà un'altra occasione per discutere questi argomenti di carattere generale, ai quali almeno io personalmente sono altrettanto interessato quanto il senatore Mammucari, anche se abbiamo delle vedute diverse.

Questo è un provvedimento molto piccolo rispetto all'ampiezza di quei problemi e gli emendamenti a noi sottoposti sono di ben limitata portata rispetto al complesso delle norme che abbiamo approvato.

Ora, nessuno contesta il diritto di una parte politica di chiedere che il disegno di legge sia discusso in Aula. Però, se è possibile fare un discorso amichevole, vi invito ad affrontare i problemi di carattere generale in altra sede; e dico questo non perchè il disegno di legge difenda interessi particolari. Io sto facendo una relazione sull'attività dell'ENI, che è per buona parte rivolta all'esportazione di materiale per impianti in tutte le parti del mondo, soprattutto in Africa e nell'America meridionale. Altre aziende di Stato, per la loro attrezzatura particolare, sono specialmente interessate ai benefici previsti dal provvedimento. Il Ministro del commercio con l'estero, qui presente, ci potrà dire come i crediti più grossi che devono essere approvati dall'apposita Commissione siano o di gruppi di aziende nei quali sono anche quelle a partecipazione statale oppure siano delle stesse aziende a partecipazione statale.

Quindi, qui non si fa distinzione tra aziende private e aziende pubbliche; qui ci si riferisce all'azienda italiana che esporta lavoro italiano, che esporta merci in parte italiana, in parte, supponiamo, di provenienza estera, la quale ha bisogno di questo aiuto, un aiuto, in definitiva, piccolo rispetto a quello che i Paesi stranieri danno per l'esportazione dei prodotti industriali.

Ripeto: voi potete chiedere che il disegno di legge sia discusso in Aula, e sarà meglio, se volete farlo, che lo facciate subito, perchè non si perda tempo. Però se volete il nostro impegno a discutere questi problemi in una sede che non sia quella dell'approvazione di un particolare disegno di legge, noi vi diciamo che siamo disposti ad affrontare questa discussione; e — anche se io non posso impegnarmi per il Governo — penso che il Governo sia altrettanto disposto ad affrontarla. A me pare che non sia il caso di fermare un provvedimento di questo genere per una discussione che, anche se riveste una grande importanza, può essere fatta in un'altra occasione!

P R E S I D E N T E . Penso che a questo punto possa considerarsi chiusa la discussione che si è riaperta questa mattina sul disegno di legge, e che si possa passare all'esame dei singoli articoli. Su gli eventuali emendamenti che saranno presentati ascolteremo il parere definitivo del relatore; del resto so già che il Gruppo comunista proporrà emendamenti soppressivi per tutte le modifiche apportate alla Camera, che rivestano un carattere essenziale.

Vuole allora, il relatore, chiarire definitivamente il suo pensiero?

B A N F I , *relatore*. Io ho ascoltato, come è mio dovere, con molta attenzione la di-

scussione che qui si è svolta. E devo dire che francamente non riesco a capire la posizione dei colleghi di parte comunista. Gli emendamenti apportati dalla Camera, che certo non sono di pura forma, almeno alcuni di essi, in realtà non modificano lo spirito del disegno di legge.

Ora, io ho già espresso la mia opinione sulle modifiche approvate dalla Camera. Ho già detto che alcune le ritengo opportune; e mi riferisco in particolare a quella dell'articolo 12, della quale avevo chiesto al Ministro le ragioni. Mi pare che le spiegazioni dateci dal Ministro siano giustissime. Io le accolgo, e ritengo che l'articolo 12 non vada toccato. Anche l'articolo 29 non va, secondo me, modificato. Se ho ben capito, resterebbero per i colleghi comunisti le preoccupazioni in ordine all'articolo 1 e all'articolo 14.

Per questi articoli a me pare che il discorso vada fatto separatamente e comincerò con il 14. Questo articolo si riferisce, in effetti, ad un disegno di legge che è in corso di discussione; mi pare il caso di rinviare la soluzione di alcuni nuovi dubbi al momento in cui il Senato dovrà deliberare su di esso.

Per quanto riguarda l'articolo 1, a me sembra che qui bisogna tener conto delle infinite possibilità che si presentano nei mercati aperti; se si ritiene che la modifica apportata dalla Camera estenda troppo il concetto di servizio, allora basta presentare un ordine del giorno per l'applicazione della legge ed io credo che il Ministro non avrà nessuna difficoltà accoglierlo.

P R E S I D E N T E . In questo senso l'ordine del giorno potrebbe essere accolto da tutta la Commissione.

B A N F I , *relatore*. Quindi superato questo problema, che è l'unico di rilievo, il relatore conferma quanto già aveva espresso nella seduta precedente insistendo che gli emendamenti apportati dalla Camera debbono essere approvati.

T O L L O Y , *Ministro del commercio con l'estero*. Onorevoli colleghi, consentitemi di esprimere un certo disagio, perchè mi trovo, praticamente, di fronte ad un conflitto tra la Commissione della Camera e quella del Senato. Soprattutto consenta la parte comunista che io esprima il disagio di fronte a quello che era, praticamente, l'accordo preso qui in precedenza: ora io pregherei i colleghi comunisti di riflettere su alcune cose. Se non passa questo disegno di legge rimane la legge n. 635: il nuovo provvedimento è migliore o è peggiore della legge n. 635? Questo è il punto.

Ho invitato i colleghi della Camera a non modificare questo disegno di legge, per non ricominciare le lunghe discussioni già fatte e ricorderete che analoghe raccomandazioni avevo fatto anche al Senato, prevedendo le conseguenze di eventuali modifiche del testo governativo: conseguenze che, come potete constatare, si sono avute.

Ora venendo alle perplessità sollevate qui dagli emendamenti approvati dalla Camera vi prego di considerare che il fatto di aver spostato la parola « servizi » dopo l'inciso tra parentisi non cambia la sostanza delle cose, anche perchè — come ho già avuto modo di rilevare — al successivo articolo 2 è contenuta la relativa interpretazione.

La questione piuttosto è un'altra, e cioè si teme che vi sia una certa tendenza da parte del Ministero a voler utilizzare il presente provvedimento nell'interesse più degli stranieri che degli italiani: questo non è assolutamente esatto. Si è ritenuto infatti più opportuno mettere quella parola prima della parentisi unicamente perchè vi sono dei casi in cui noi italiani non siamo in grado di fornire determinati servizi.

Posso quindi escludere nel modo più assoluto — ripeto — che vi sia stata da parte del Governo l'intenzione di servire interessi stranieri, anzichè italiani.

Lo stesso dicasi per la questione dei capitali americani: discussioni del genere peraltro possono essere rilevanti ed incidenti in altra sede, ma evidentemente non in questa. In questo caso infatti abbiamo sempre a che fare con prodotti italiani: è evidente, d'altra parte, che quando qualcosa non viene prodotta in Italia si presenta la necessità di rivolgersi all'estero. È necessario però considerare che anche noi italiani, evidentemente, ci gioviamo di questo quando a nostra volta siamo pregati nell'ambito comunita-

rio di fornire prodotti che altri non sono in grado di fornire.

Faccio inoltre presente agli onorevoli Commissari che nel caso si modificasse nuovamente l'articolo 1 sarebbe necessario impugnare anche la validità dell'articolo 2, che contiene analoghe norme.

Per quanto si riferisce poi all'articolo 14 devo dire che il mio imbarazzo è ancora maggiore, in quanto una eventuale modifica del testo attuale comporterebbe un notevole ritardo nella emanazione del provvedimento in esame. Desidero rilevare, però, tra l'altro, che tutta la Commissione dell'altro ramo del Parlamento lo ha accettato all'unanimità e che l'unico ad avanzare una riserva sono stato proprio io: tuttavia, poichè in effetti non cambia nulla, mi rimetto a voi.

A me interessa soltanto la questione delle piccole e medie imprese. Ricordo anzi, a questo proposito, di aver accettato al Senato ed alla Camera due ordini del giorno a favore delle piccole e medie imprese: in particolare, quello presentato dagli onorevoli Brighenti ed altri all'altro ramo del Parlamento era del seguente tenore: « La XII Commissione industria della Camera, in sede di approvazione del disegno di legge n. 3651, invita il Governo a voler dare priorità, nell'applicazione delle norme che prevedono l'utilizzazione delle disponibilità finanziarie, alle richieste di esportazione di merci e servizi delle piccole e medie imprese ». Questo è tutto quello che potevo fare e l'ho fatto: ritengo quindi che il Gruppo comunista potrebbe ritenersi soddisfatto.

Desidero rilevare peraltro che da quando sono stato nominato Ministro ho sempre tenuto presente la questione delle piccole e medie imprese e mi sono adoperato affinchè si riunissero in Consorzio per rendersi più idonee a partecipare alla esportazione. Pertanto, se si vuol fare una discussione al riguardo, non ho nulla in contrario, ma se dal presente provvedimento, che è limitato, si vuole prendere lo spunto per sollevare una discussione sul bilanico dello Stato, allora è evidente che la cosa è del tutto diversa.

Si è in precedenza manifestata l'intenzione da parte del Gruppo comunista di rimettere il disegno di legge in discussione all'esame dell'Assemblea: è un suo diritto e quindi è libero di presentare la richiesta relativa, ma è bene che la Commissione ricordi che se il provvedimento verrà ulteriormente modificato per almeno sei mesi non potrà più essere ripresentato. Le conseguenze di un simile ritardo saranno notevoli, per cui non posso fare a meno di invitare la Commissione a tenere conto delle gravi responsabilità, in ordine alle aspettative del mondo della produzione e del lavoro, che in tal modo verrebbe ad assumersi.

F R A N C A V I L L A . Non vedo per quale motivo il provvedimento, ove in Aula venisse modificato, non si potrebbe più ripresentare per almeno sei mesi!

T O L L O Y , *Ministro del commercio con l'estero.* Quello che la Camera dei deputati ha deciso in un senso verrebbe qui modificato: ci troveremmo quindi nella stessa situazione che si è venuta a determinare nei confronti del provvedimento sui dipendenti degli enti previdenziali. Si tratterebbe comunque di un notevole ritardo nella sua applicazione pratica.

Desidero ad ogni modo richiamarmi a quanto ho già avuto modo di dire nell'altro ramo del Parlamento: in quella sede infatti ricordando lo stralcio dell'articolo 26, che conteneva una delega legislativa al Governo, fatto dal Senato, ho invitato gli onorevoli Commissari a rinviare la presentazione di eventuali emendamenti a quando sarà presentata al Parlamento la preannunciata legge delega. Lo stesso invito desidero rivolgere ora in questa sede.

In conclusione, quindi, per quanto si riferisce all'articolo 1 dichiaro che posso accettare un eventuale ordine del giorno nel senso manifestato dal Gruppo comunista. poichè non vi sono dubbi che quello sia lo spirito che ha animato l'altro ramo del Parlamento quando ha introdotto la modifica; per quanto si riferisce invece all'articolo 14 devo dire che, secondo me, si tratta soltanto di un intralcio, ma dal momento che non modifica la sostanza delle cose non vi è da parte mia alcuna contrarietà nei suoi confronti.

Non esito a mettere la questione in rapporto all'attuale situazione. L'altra volta ero un po' impaziente e questo era collegato al momento politico italiano, perchè questa è una legge tecnica che non comporta alcuna questione politica e mi preoccupavo, come mi preoccupo, di un eventuale impedimento esterno che possa bloccare questo provvedimento con grave danno di tutti gli imprenditori. Ho fatto di tutto per evitare remore e difficoltà, perchè ritengo che un Ministro debba essere al servizio degli interessi preminenti della Nazione e perciò ancora una volta vi invito a considerare che ogni ritardo nell'approvazione di questo disegno di legge può compromettere — con vantaggio di nessuno nè dal punto di vista propagandistico, nè da quello politico — gravemente questo settore economico italiano. Il punto importante è, come ho già detto, stabilire se questo provvedimento sia migliore o peggiore della legge n. 635, che è inefficiente e inadeguata, giudicata tale da tutti i settori politici. Dopo queste considerazioni mi rimetto alla Commissione.

P R E S I D E N T E . Abbiamo esaurientemente ascoltato il Ministro e il relatore, il quale ultimo ha proposto la possibilità di un ordine del giorno in merito all'articolo 1 che, effettivamente, poteva far sorgere qualche dubbio.

Per quanto riguarda, poi, l'articolo 14 il relatore è stato sufficientemente chiaro. Quindi, poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla votazione degli articoli modificati dalla Camera dei deputati.

TITOLO I.

Assicurazione dei crediti relativi all'esportazione di merci e servizi nonchè ai prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero ed all'esecuzione di lavori all'estero.

Art. 1.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere ed a gestire per conto dello Stato in assicurazione o in riassicurazione, da imprese di assicurazione autorizzate a norma del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449:

a) la garanzia dei crediti, per capitale ed interessi, che le imprese italiane concedono per l'esportazione di merci e di servizi (anche se di provenienza estera, purchè facciano parte integrante della commessa) o per la vendita di prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero, nonchè dei pagamenti contrattualmente previsti durante il periodo di approntamento della fornitura o della prestazione dei servizi, relativamente ai rischi indicati ai numeri 1), 2), 3), 5) e 6) dell'articolo 5;

b) la garanzia dei costi sostenuti durante l'approntamento della fornitura o la prestazione dei servizi, relativamente ai rischi indicati al n. 4) dell'articolo 5;

c) la garanzia sui prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero per la vendita, relativamente ai rischi indicati al n. 8) dell'articolo 5;

d) la garanzia dei crediti, a medio termine, per capitale e interessi, che le imprese italiane concedono per le operazioni previste nella precedente lettera *a*), relativamente ai rischi di insolvenza dei debitori esteri indicati all'articolo 7;

e) la garanzia, nei casi in cui venga convenuta la clausola di « prezzo fisso » nel contratto di fornitura, relativamente al rischio indicato al n. 7) dell'articolo 5;

f) la garanzia delle cauzioni, depositi, anticipazioni o caparre che le imprese italiane sono tenute a prestare all'estero, onde poter concorrere ad aste ed appalti indetti da Stati od enti esteri, relativamente ai rischi indicati ai nn. 5) e 9) dell'articolo 5.

La Camera dei deputati ha modificato il punto *a*) dell'articolo.

F R A N C A V I L L A . Presento un emendamento soppressivo dell'emendamento apportato dalla Camera.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Francavilla.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il punto *a*) dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo 1 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do ora lettura degli articoli da 2 a 11, non modificati dalla Camera dei deputati.

Art. 2.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere, in assicurazione o in riassicurazione, come previsto dall'articolo 1:

a) la garanzia dei crediti, per capitale ed interessi, che le imprese nazionali concedono per l'esecuzione di lavoro all'estero, di studi e di progettazioni, nonchè la garanzia relativa ad ogni altra somma inerente all'oggetto del contratto o spettante contrattualmente alle imprese, relativamente ai rischi indicati ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 9) dell'articolo 5;

b) la garanzia relativa all'esecuzione di lavori all'estero da parte di imprese nazionali in ordine ai costi sostenuti per lo studio e la progettazione, per le attrezzature ed i macchinari destinati all'allestimento dei cantieri anche se di provenienza estera quando il loro impiego sia irchiesto da esigenze tecniche o dalla espressa richiesta del committente estero, e per l'esecuzione di lavori compresi quelli provvisionali, relativamente ai rischi indicati al n. 4) dell'articolo 5;

c) la garanzia relativa alle attrezzature, ai macchinari, all'allestimento dei cantieri ed alle opere provvisionali, relativamente al rischio indicato al n. 8) dell'articolo 5;

d) la garanzia, nei casi in cui venga convenuta nel contratto la clausola di « prezzo fisso », relativamente al rischio indicato al n. 7) dell'articolo 5;

e) la garanzia dei crediti, a medio termine, per capitale e interessi, che le imprese italiane concedono per le operazioni previste nella precedente lettera *a*), relativamente ai rischi di insolvenza dei debitori esteri indicati all'articolo 7.

Art. 3.

La garanzia assicurativa, nel caso di lavori all'estero, può essere concessa all'impresa italiana anche se il contratto per l'esecuzione dei lavori all'estero sia stato stipulato da imprese aventi sede nel Paese in cui si eseguono i lavori nelle quali, qualunque sia la loro forma giuridica, vi sia partecipazione diretta o indiretta di capitale dell'impresa italiana. In tal caso, la copertura assicurativa sarà commisurata all'entità della partecipazione italiana alle imprese aventi sede all'estero, salvo che si accerti una maggiore effettiva partecipazione dell'impresa italiana all'esecuzione dei lavori, degli studi e delle progettazioni.

Art. 4.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere in riassicurazione, come previsto dall'articolo 1, la garanzia dei crediti, a breve termine, per capitale e interessi, che le imprese italiane concedono per esportazioni di merci e servizi, per l'esecuzione di lavori all'esteri, di studi e di progettazioni, nonchè dei crediti derivanti dalla vendita di prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero, relativamente ai rischi di insolvenza dei debitori esteri indicati all'articolo 7.

Art. 5.

Le assicurazioni e le riassicurazioni che l'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere a norma dell'articolo 1, lettera *a*), *b*), *c*), *e*) e *f*), e dell'articolo 2, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) sono quelle relative ai rischi cui è esposto l'operatore italiano in dipendenza di:

1) guerra, anche se non dichiarata, rivoluzione, sommossa e tumulto popolare, che si verifichino in un Paese diverso dall'Italia;

2) evento catastrofico, quale terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, inondazione,

ciclone che si verifichi in un Paese diverso dall'Italia;

3) moratoria generale di pagamento disposta dallo Stato o dagli Stati per il cui tramite deve essere effettuato il pagamento;

4) sospensione o revoca di commessa in dipendenza degli eventi di cui ai nn. 1), 2) e 3) del presente articolo oppure impossibilità di dare esecuzione al contratto sia a causa del verificarsi degli eventi di cui ai predetti nn. 1), 2) e 3) sia a causa di disposizioni emanate dal Governo italiano o di atti o fatti del Governo del Paese del committente o di Paese terzo, sia a causa di atto unilaterale ed arbitrario di risoluzione da parte del committente nell'ipotesi che questi sia uno Stato od un ente pubblico;

5) difficoltà di trasferimenti valutari che comportino ritardo nell'incasso da parte dell'assicurato di qualsiasi somma dovuta dal committente, in qualsiasi valuta, in conformità delle pattuizioni contrattuali;

6) mancato pagamento per quasiasi ragione esso si verifichi, quando committente sia uno Stato, ente pubblico estero, ovvero un privato il cui pagamento sia garantito da uno Stato o da un ente pubblico estero a ciò autorizzato;

7) aumenti di costi di produzione derivanti da circostanze di carattere generale sopravvenute durante l'approntamento della fornitura o l'esecuzione dei lavori;

8) distruzione, danneggiamento, in dipendenza degli eventi previsti ai precedenti nn. 1) e 2), requisizione, confisca o rifiuto di autorizzazione alla riesportazione dei prodotti costituiti in deposito ovvero delle attrezzature, dei macchinari, dei materiali e degli impianti di cantiere, nonchè rifiuto di autorizzazione alla rimozione nel caso di esecuzione di lavori all'estero;

9) mancata o ritardata restituzione delle cauzioni, delle garanzie, delle trattenute o dei depositi di somme, effettuati per poter concorrere ad aste ed appalti, ovvero ai fini dell'esecuzione del contratto, per cause non dipendenti da inadempimenti contrattuali dell'assicurato.

La copertura del rischio di cui ai precedenti nn. 4) e 8) può essere concessa anche indipendentemente da dilazioni di pagamento, con decorrenza dal momento in cui l'operatore italiano abbia dato inizio all'esecuzione del contratto.

Art. 6.

Nel caso che si verifichi uno degli eventi di cui ai nn. 1), 2), 3), 5) e 6) dell'articolo 5 possono essere concordate tra l'Istituto nazionale delel assicurazioni e l'assicurato la risoluzione del contratto, l'interruzione o la prosecuzione della fornitura o dei lavori, degli studi e delle progettazioni, previa determinazione della misura dell'indennizzo da pagare all'assicurato.

Art. 7.

Le assicurazioni e le riassicurazioni che l'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere a norma della lettera *d*) dell'articolo 1, della lettera *e*) dell'articolo 2 e dell'articolo 4 sono quelle relative oi rischi di insolvenza dei debitori esteri, risultante:

1) per l'insolvenza di diritto:

a) dalla dichiarazione di fallimento del debitore o da ammissione alla procedura di concordato preventivo oppure da un atto giudiziario avente la medesima portata;

oppure

b) dalla conclusione di un concordato extra-giudiziario opponibile dal debitore a tutti i suoi creditori;

2) per l'insolvenza di fatto:

a) dall'accertamento, per atto di sequestro, pignoramento o analogo atto di pubblico ufficiale, della mancanza di beni assoggettabili a misure esecutive;

oppure

b) dalla dimostrazione all'assicuratore da parte dell'assicurato che la situazione del debitore è tale che un pagamento anche parziale è improbabile e che un'esecuzione forzata, anche di tipo concorsuale, può prevedersi di risultato trascurabile, in rapporto all'ammontare delle spese giudiziarie da sostenere;

oppure

c) in ogni caso, dal ritardo del pagamento alla scadenza del termine costitutivo del sinistro, non dovuto a inadempienza contrattuale.

TITOLO II.

Crediti finanziari - Assistenza ai Paesi in via di sviluppo.

Art. 8.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere in assicurazione o in riassicurazione, come previsto dall'articolo 1, la garanzia dei crediti di carattere finanziario, per capitale e interessi, che gli Istituti od Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 5 luglio 1952, n. 949, concedono a Stati, a banche centrali estere, ad enti o imprese pubblici o privati di Paesi esteri, relativamente ai rischi contemplati ai nn. 1), 2), 3), 5) e 6) dell'articolo 5 ed all'articolo 7, semprechè detti crediti siano destinati ad uno dei seguenti scopi:

a) finanziamento di esportazioni italiane o di attività a queste collegate;

b) finanziamento dell'esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero da parte di imprese nazionali;

c) contributo al miglioramento della situazione economica o monetaria del Paese beneficiario.

Art. 9.

Nei casi in cui i crediti previsti all'articolo 8 vengano concessi sotto forma di assunzione a fermo di titoli obbligazionari, emessi dallo Stato, ente o impresa estera beneficiaria del credito, l'assicurazione contratta dagli Istituti finanziari garantisce i titoli, in tal modo emessi od acquistati, nei confronti dei loro portatori relativamente ai rischi da essa coperti.

Art. 10.

Ai fini della concessione della garanzia di cui al n. 6) dell'articolo 5, il mancato pagamento va riferito: *a*) allo Stato o ente pubblico estero, che abbia ricevuto il finanziamento oppure che abbia emesso, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, i titoli obbligazionari; *b*) all'ente o impresa privati che abbiano ricevuto il finanziamento o emesso i titoli, purchè il pagamento sia garantito da uno Stato o dao un ente pubblico estero a ciò autorizzato.

Per le garanzie di cui al precedente articolo 8, il Comitato di cui all'articolo 24 potrà autorizzare il pagamento frazionato dei premi di assicurazione, calcolati in ragione di anno, in modo che le rate di premio siano rapportate agli interessi dovuti dal debitore estero.

Art 11.

L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) è autorizzato — oltre a quanto previsto dall'articolo 16 — ad assumere, da solo od in consorzio, dagli Istituti od Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 5 luglio 1952, n. 949, i titoli relativi ai crediti derivanti agli stessi dai finanziamenti di cui all'articolo 8, nonchè a concedere sui medesimi anticipazioni o riporti agli istituti stessi, con l'osservanza — in tali ultime ipotesi — delle norme di cui all'articolo 18.

Il Mediocredito centrale è, altresì, autorizzato a compiere dette operazioni anche a fronte di:

a) titoli in lire italiane o in valuta estera emessi dagli Istituti od Aziende di credito avanti previsti, rappresentativi della proprietà di especiali gruppi di valori o di titoli pubblici o privati pervenuti a detti Istituti od Aziende in dipendenza dei finanziamenti di cui al precedente articolo 8;

b) titoli obbligazionari, in lire italiane od in valuta estera, emessi, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2410 del Codice civile, dagli Istituti od Aziende di credito predetti a fronte dei finanziamenti dagli stessi concessi ai sensi del precedente articolo 8.

Per effetto delle operazioni di cui al comma precedente e per la quota afferente a dette operazioni il Mediocredito centrale ha

speciale prelazione sui rimborsi dei finanziamenti a fronte dei quali sono state emesse le obbligazioni di cui alla precedente lettera *b*).

Art. 12.

Il Ministero del commercio con l'estero di concerto con il Ministero del tesoro ed il Ministero degli affari esteri può autorizzare gli Istituti e le Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, ad operare da soli o in consorzio tra loro e con enti o banche esteri per la concessione a Stati o banche centrali esteri di crediti finanziari destinati al consolidamento ed allo sviluppo economico di detti Stati.

Per le operazioni previste al comma precedente può essere autorizzata anche la corresponsione di contributi agli interessi a favore degli Istituti ed Aziende di credito italiani stessi.

Alle operazioni di cui al primo comma si estendono le disposizioni previste per le operazioni di cui all'articolo 8.

Il primo comma di questo articolo è stato modificato dalla Camera dei deputati.

A questo comma è stato presentato dal senatore Francavilla un emendamento tendente a ripristinare il testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il primo comma dell'articolo nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 12 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 13 che non è stato modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 13.

I titoli di credito comunque emessi a fronte delle operazioni di cui agli articoli 8 e 12 sono sottoposti al regime fiscale di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228.

Art. 14.

Gli stanziamenti già autorizzati con le legge 31 dicembre 1962, n. 1834, e 10 novembre 1963, n. 1532, nonchè quelli che dovessero essere autorizzati allo stesso titolo con altre leggi, saranno trasferiti, alle singole scadenze dei periodi indicati nelle leggi medesime, al Mediocredito centrale per essere utilizzati per la corresponsione di contributi agli interessi in ordine alle operazioni di cui all'articolo 8 e al secondo comma del precedente articolo 12.

I rapporti tra il Ministero del tesoro ed il Mediocredito centrale, inerenti alla gestione dei fondi di cui sopra, saranno disciplinati con apposite convenzioni.

Come è noto, la Camera dei deputati ha modificato il primo comma di questo articolo.

Il senatore Francavilla ha presentato un emendamento tendente a ripristinare il testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

(*Non è approvato*).

F R A N C A V I L L A . Chiedo, insieme ai senatori Audisio Carubia, Mammucari, Secci e Vacchetta che il presente disegno di legge sia rimesso all'esame dell'Assemblea, a norma dell'articolo 26 del Regolamento.

A U D I S I O . Chiedo al Presidente di sospendere la seduta per alcuni minuti.

P R E S I D E N T E . Aderisco alla richiesta del senatore Audisio e sospendo brevemente la seduta.

La discussione, sospesa alle ore 12, è ripresa alle ore 12,20.

P R E S I D E N T E . Ascoltiamo il ministro Tolloy.

T O L L O Y , *Ministro del commercio con l'estero.* Circa la connessione tra l'articolo 14, che è stato motivo di giustificata contestazione (tanto che alla Camera avevo fat-

to le mie riserve sull'opportunità della presentazione dell'emendamento) e il disegno di legge attualmente all'esame del Senato, desidero chiarire che su quel disegno di legge, il quale solo in parte tratta l'argomento in discussione, io avevo segnato di mia mano: « suscettibile ancora di emendamento ». Questa è la dimostrazione che il Governo non intende precostituire un'accettazione del provvedimento n. 1865. Ripeto ancora che alla Camera avevo osservato come l'emendamento proposto non potesse far altro che creare confusione tra la norma che veniva inserita e il disegno di legge in discussione al Senato. Comunque, assicuro che quello che stiamo per decidere non pregiudicherà eventuali modificazioni che il Senato volesse apportare al disegno di legge n. 1865.

F R A N C A V I L L A . Dalla dichiarazione del Ministro, che rimarrà a verbale, noi siamo rassicurati che in nessun modo l'approvazione dell'articolo 14, che avviene con il nostro voto contrario, potrà pregiudicare eventuali modifiche del disegno di legge n. 1865. Pertanto, ritiriamo la nostra richiesta di rimessione del provvedimento all'Assemblea, riservandoci di votare contro il provvedimento stesso nel caso che anche gli altri emendamenti venissero approvati.

A U D I S I O . Ci riserviamo di presentare un ordine del giorno prima della votazione del disegno di legge nel suo complesso.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo 14 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo 14 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

Do lettura degli articoli 15, 16, 17 e 18 non modificati dalla Camera dei deputati:

Art. 15.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere, in assicurazione o in riassicurazione, come previsto dall'articolo 1, la garanzia dei crediti a breve termine che gli Istituti od Aziende di credito concedono a banche estere, purchè detti crediti siano strettamente legati ad esportazioni di merci italiane destinate al Paese beneficiario del credito, nonchè delle conferme di apertura di credito, disposte da Istituti od Aziende di credito, per il pagamento di esportazioni di prodotti italiani relativamente ai rischi indicati ai nn. 1), 2), 3), 5) e 6) dell'articolo 5.

TITOLO III.

Finanziamento dei crediti a medio termine relativi all'esportazione di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero.

Art. 16.

Il Mediocredito centrale compie, con gli Istituti e le Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, tutte le operazioni finanziarie relative a crediti nascenti da esportazioni di merci e servizi e da esecuzione di lavori all'estero, previste dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265.

Relativamente alle operazioni predette non vigono per il Mediocredito centrale le limitazioni di cui al primo ed al quarto comma dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni; gli Istituti e le Aziende di credito di cui all'articolo 19 della stessa legge sono autorizzati ad effettuare qualsiasi operazione finanziaria, anche sotto forma di sconto, sugli effetti concernenti le esportazioni suddette, anche se non previste dalle rispettive norme legislative e statutarie, fermi restando i limiti di somma stabiliti dalle norme stesse per i crediti che detti Istituti ed Aziende di credito possono concedere ad ogni singola impresa, nonchè le caratteristiche dimensionali delle imprese con le quali gli istituti di cui alla legge 22 giugno 1950, n. 445, possono, a norma della legge stessa, operare.

Art. 17.

Le operazioni di cui all'articolo 16 possono essere compiute soltanto in corrisponden-

za di uguale dilazione di pagamento accordato dagli operatori nazionali ai committenti esteri e non possono aver durata superiore ai cinque anni, salvo che i crediti non siano assicurati per una durata superiore da una garanzia assunta per conto dello Stato italiano.

La durata delle dilazioni di pagamento concesse dagli operatori nazionali ai committenti esteri è calcolata con le stesse modalità che saranno fissate per la durata delle garanzie con i decreti di cui all'articolo 27 della presente legge.

Art. 18.

I risconti e le anticipazioni di cui alle lettere *d*) ed *e*) dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, non potranno eccedere l'85 per cento del credito capitale concesso dall'operatore italiano al committente estero.

Gli Istituti e le Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dovranno, comunque, partecipare al finanziamento delle operazioni assumendo a proprio carico una quota non inferiore al 15 per cento dell'intervento del Mediocredito centrale.

I risconti e le anticipazioni di cui al presente articolo sono effettuati in lire; per il calcolo da compiersi nel caso di effetti espressi in valuta estera si applicano i tassi di cambio indicati dall'Ufficio italiano dei cambi, valevoli il primo giorno della settimana in cui si effettua l'operazione. Alla scadenza degli effetti e anche prima in caso di anticipato ritiro totale o parziale degli stessi, l'importo in lire dovuto al Mediocredito centrale è calcolato agli stessi tassi di cambio applicati per l'operazione di risconto o anticipazione.

Art. 19.

Il Mediocredito centrale provvederà alle operazioni finanziarie di cui agli articoli 11 e 16 della presente legge a valere sui fondi previsti dall'articolo 1 della legge 1° novembre 1957, n. 1087, dall'articolo 1 della legge 3 dicembre 1957, n. 1196, dall'articolo 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265 e dall'articolo 1 della legge 5 luglio 1964, n. 619.

Il Fondo di dotazione del Mediocredito centrale di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265, è aumentato di lire italiane 30 miliardi, mediante trasferimento allo stesso fondo di egual somma, tratta dalla dotazione di lire italiane 35 miliardi prevista dal secondo comma dell'articolo 25 della legge 5 luglio 1961, n. 635.

In applicazione delle disposizioni del comma precedente, il Fondo autonomo istituito presso il Mediocredito centrale dall'articolo 25 della legge 5 luglio 1961, n. 635, verserà al bilancio dell'entrata dello Stato la somma di lire italiane 20 miliardi. Corrispondentemente, la stessa somma sarà versata al Mediocredito centrale, in aumento del proprio Fondo di dotazione.

La somma di 10 miliardi di lire che, a norma della disposizione del secondo comma dell'articolo 25 della stessa legge n. 635 del 5 luglio 1961, dovrebbe essere versata al Fondo autonomo predetto, quale completamento della dotazione, sarà corrisposta al Mediocredito centrale, nell'esercizio 1967, a completamento dell'aumento stabilito dal secondo comma del presente articolo.

Ricordo che, di questo articolo, la Camera dei deputati ha modificato il terzo comma.

F R A N C A V I L L A . Propongo che sia ripristinato il testo già approvato dal Senato.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il terzo comma dell'articolo 19 nel testo già approvato dal Senato secondo l'emendamento proposto dal senatore Francavilla.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il terzo comma dell'articolo 19 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 19 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

Do lettura degli articoli 20, 21, 22 e 23 non modificati dalla Camera dei deputati:

Art. 20.

Il Mediocredito centrale può effettuare operazioni finanziarie con gli Istituti e le Aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, con i loro istituti centrali di categoria, con Enti ed Istituti di diritto pubblico, con istituti assicurativi e previdenziali e con istituti finanziatori esteri. All'uopo il Mediocredito centrale può cedere i titoli da esso posseduti, munendoli, ove necessario, della propria girata, ovvero può costituirli in pegno.

Rimangono ferme le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 3 dicembre 1957, n. 1196 e, nei riguardi delle Aziende di credito, le disposizioni di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Art. 21.

Allo scopo di contribuire a coprire la differenza fra il tasso delle operazioni attive effettuate a norma degli articoli 11 e 16 dal Mediocredito centrale ed il costo dei mezzi ottenuti con le operazioni di finanziamento previste dall'articolo 20, il Tesoro dello Stato corrisponderà al Mediocredito centrale con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge un contributo pari all'1,50 per cento calcolato annualmente sull'importo residuale delle operazioni predette, nella media dei dodici mesi precedenti secondo i dati comunicati dal Mediocredito centrale.

Art. 22.

Si applicano a favore del Mediocredito centrale, per le operazioni di cui alla presente legge, le disposizioni di cui al comma secondo dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949, ed a favore degli Istituti ed Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge stessa, le disposizioni di cui al terzo comma del citato articolo 18.

TITOLO IV.

Disposizioni comuni.

Art. 23.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni terrà una gestione separata e distinta, suddivisa in assicurazione ed in riassicurazione, per i rischi contemplati nella presente legge.

Art. 24.

Alla gestione tenuta, per conto dello Stato, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni sovraintende un Comitato così composto:

un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

un rappresentante del Ministero del bilancio;

un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

un rappresentante del Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro;

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale;

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Ispettorato delle assicurazioni private;

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale degli accordi commerciali;

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle valute;

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per lo sviluppo degli scambi;

un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

un rappresentante della Corte dei conti;

un rappresentante dell'Ufficio italiano dei cambi;

un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

un rappresentante del Mediocredito centrale.

Possono essere nominati sostituti per i componenti del Comitato e chiamati a partecipare ai lavori dello stesso, con funzioni consultive, un rappresentante della Confederazione generale dell'industria, un rappresentante della Confederazione generale del commercio ed altre persone esperte nelle singole materie di discussione.

Il Comitato è nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Con le stesse norme sono nominati il presidente ed il vice-presidente del Comitato.

Il Comitato ha il compito di provvedere:

a) alla determinazione delle condizioni di assicurazione;

b) all'accettazione dei rischi di cui agli articoli 5 e 7;

c) alla dichiarazione del sinistro ed alla determinazione dell'importo dell'indennizzo;

nonchè a quanto risulti utile al buon andamento della gestione.

Al fine di garantire il necessario coordinamento, il piano generale di utilizzo delle disponibilità finanziarie, previsto dall'articolo 4 della legge 30 aprile 1962, n. 265, dovrà essere predisposto dal Mediocredito centrale entro il 30 ottobre di ogni anno per il successivo anno finanziario, e sarà approvato, entro il successivo 30 novembre, con decreto del Ministero del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e il Comitato di cui al presente articolo.

Il Comitato può esaminare i requisiti di ammissibilità all'assicurazione di operazioni per le quali il relativo contratto di fornitura non sia stato ancora stipulato e concedere una promessa di garanzia.

Il Comitato può concedere una garanzia o promessa di garanzia, mediante emissione di polizza globale di assicurazione per il complesso degli affari che le imprese esportatrici realizzino su uno o più mercati esteri.

Il Comitato può affidare ad un sottocomitato, costituito nel proprio seno e presieduto dal vice-presidente, l'esame preliminare degli argomenti di sua spettanza e, in via temporanea o per specifiche questioni, può demandare allo stesso sottocomitato la relativa delibera.

Il Comitato può affidare, altresì, ad un apposito gruppo l'accertamento della conformità alle sue deliberazioni delle polizze emesse dall'ente gestore.

Nei casi in cui sia necessario adottare una procedura di urgenza, all'assunzione dei rischi prevista alla lettera *b*) del precedente quinto comma, il Comitato potrà provvedere in adunanza a composizione ridotta, convocata dal presidente o dal vice-presidente, alla quale partecipino i rappresentanti dei Ministeri nominati nel penultimo comma del presente articolo.

Con la stessa procedura di urgenza, potranno essere decise dal Comitato in composizione ridotta questioni riguardanti operazioni soggette alla procedura di consultazione preventiva tra gli organismi assicuratori della Comunità economica europea o tra altri organismi internazionali.

Le adunanze del Comitato sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica del Comitato stesso, siano effettivi o sostituti, purchè di tale maggioranza facciano parte il presidente o il vicepresidente, un rappresentante del Ministero degli affari esteri, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero o i rispettivi sostituti.

Le deliberazioni di cui ai commi precedenti, divenute esecutive ai termini dell'articolo 25, sono definitive.

La Camera dei deputati ha modificato, come è già stato rilevato, i commi primo, terzo e dodicesimo.

FRANCAVILLA. Propongo che la dizione dei commi modificati venga ripristinata nel testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del senatore Francavilla di ripristinare il testo approvato dal Senato.

(*Non è approvata*).

Pongo in votazione i tre commi nel testo modificato dalla Camera.

(*Sono approvati*).

Metto ora ai voti l'articolo 24 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

Do lettura degli articoli 25, 26, 27 e 28 non modificati dalla Camera dei deputati:

Art. 25.

Le deliberazioni prese ai sensi dell'articolo 24 sono trasmesse in copia al Ministero del tesoro e diventano esecutive trascorsi 10 giorni dalla loro ricezione, ove non sia pervenuta alcuna comunicazione dal detto Ministero. Tale termine è ridotto a 3 giorni non festivi per le deliberazioni riguardanti la riassicurazione.

Art. 26.

L'Istituto nazionale per il commercio estero, d'intesa con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, provvede alla istruttoria delle domande di assicurazione e di riassicurazione.

Per l'assolvimento di questi compiti è istituita presso l'Istituto nazionale per il commercio estero una apposita segreteria tecnica del Comitato alla quale il Ministero del commercio con l'estero fornisce la necessaria collaborazione dei propri uffici.

Art. 27.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del commercio estero, degli affari esteri e del bilancio, sentito il Comitato di cui all'articolo 24, sono determinati i limiti minimi e massimi dei premi annui di assicurazione e riassicurazione, i termini costitutivi di sinistro, i limiti entro cui le variazioni di costi sono indennizzabili, nonchè la durata e le quote massime delle garanzie assumibili in assicurazione ed in riassicurazione ai sensi dei Titoli I e II della presente legge.

Art. 28.

Le garanzie di cui all'articolo 1, lettere *a*), *d*) ed *f*), all'articolo 2, lettere *a*) ed *e*), all'articolo 4, all'articolo 8, all'articolo 12 ed all'articolo 15 sono concesse nella stessa valuta nella quale è espresso il credito.

Le garanzie di cui alle lettere *b*), *c*), *e*) dell'articolo 1 e alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 2 sono concesse in lire italiane.

Per le garanzie espresse in valuta estera i premi e gli indennizzi sono liquidati e pagati in lire italiane al cambio del giorno della liquidazione.

Art. 29.

La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata con il procedimento, le modalità ed i limiti stabiliti dalla presente legge e dalle condizioni di polizza.

Dalla data del pagamento del relativo indennizzo l'assicuratore è surrogato nei diritti dell'assicurato inerenti alle rate di credito per le quali è stato concesso l'indennizzo. Nel caso di assicurazione dei rischi di cui agli articoli 5 e 7 l'Istituto nazionale delle assicurazioni, se in veste di riassicuratore, ha la facoltà di esercitare direttamente l'azione di surroga, anche nell'interesse dell'assicuratore. Per ogni singola rata, gli importi corrisposti dal debitore estero, dopo la data del pagamento dell'indennizzo stesso, a causa della operazione assicurata, e le somme recuperate saranno ripartiti secondo il principio dello scoperto proporzionale a ciascuna rata di credito anzichè dello scoperto obbligatorio sull'intero credito.

La Camera dei deputati ha modificato il secondo comma dell'articolo.

FRANCAVILLA. Propongo che sia ripristinato il testo già approvato dal Senato.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il secondo comma dell'articolo 29 nel testo già approvato dal Senato secondo l'emendamento proposto dal senatore Francavilla.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 29 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 29 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

Do lettura degli articoli dal 30 al 43 non modificati dalla Camera dei deputati:

Art. 30.

Il Ministero del tesoro e il Ministero del commercio con l'estero sono autorizzati a stipulare con l'Istituto nazionale delle assicurazioni e con l'Istutito nazionale per il commercio estero apposite convenzioni disciplinanti i rapporti reciproci insorgenti dall'applicazione della presente legge.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni può essere autorizzato dal Ministero del tesoro a concludere, per conto dello Stato, accordi di riassicurazione o di coassicurazione con Istituti italiani operanti nel settore dell'assicurazione dei crediti all'esportazione.

Con le modalità ed alle condizioni da stabilire con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro degli affari esteri, l'Istituto nazionale delle assicurazioni può essere autorizzato a concludere, per conto dello Stato, accordi di riassicurazione o di coassicurazione con istituti esteri operanti nel settore dell'assicurazione dei crediti all'esportazione.

I premi riscossi sono versati in un conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, a nome dell'Istituto nazionale delle assicurazioni. A tale conto saranno fatti affluire anche i premi riscossi o da riscuotere per garanzie concesse a norma della legge 5 luglio 1961, n. 635.

I premi riscossi saranno destinati dal Ministro del tesoro, sentito il Comitato di cui all'articolo 24, al pagamento degli indennizzi previsti dalla presente legge, al pagamento delle spese previste dalle convenzioni di cui al primo comma del presente articolo, nonchè all'incremento annuale della dotazione del Fondo di cui all'articolo 32.

Art. 31.

I diritti derivanti dall'assicurazione possono essere ceduti, dati in pegno o comunque vincolati, interamente o parzialmente, a favore di terzi, anche indipendentemente dalla cessione del credito assicurato.

La cessione, il pegno o il vincolo hanno effetto nei confronti dell'assicuratore soltanto se gli siano stati comunicati.

TITOLO V.

Fondo autonomo presso il Mediocredito centrale.

Art. 32.

Presso il Mediocredito centrale è istituito un Fondo autonomo per la somministrazione di fondi necessari al pagamento degli indennizzi derivanti dall'applicazione della presente legge.

La dotazione del Fondo è costituita:

a) dalla somma di 5 miliardi di lire residuati in applicazione del secondo comma del precedente articolo 19, dal conferimento dei 35 miliardi di lire già previsti dal secondo comma dell'articolo 25 della legge 5 luglio 1961, n. 635;

b) dai versamenti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 30;

c) dalle somme recuperate ai sensi dell'articolo 29.

In caso di insufficienza di mezzi finanziari del Fondo, il Mediocredito centrale può essere autorizzato ad effettuare anticipazioni e ad emettere obbligazioni per il Fondo, dal Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Gli oneri per l'emissione degli eventuali prestiti obbligazionari previsti dal comma precedente ed i relativi ammortamenti saranno a carico del Fondo.

In caso di insufficienza di fondi del Mediocredito centrale per le esigenze del finanziamento di operazioni di esportazione il Fondo autonomo può essere autorizzato dal Ministro del tesoro, ad effettuare anticipazioni allo stesso Mediocredito centrale.

Art. 33.

Alla gestione del Fondo autonomo di cui all'articolo 32 sovraintende lo stesso Comitato di cui al precedente articolo 24 la cui composizione è ridotta come appresso:

il presidente o il vice-presidente del Comitato;

un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

un rappresentante del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro;

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle valute;

un rappresentante della Corte dei conti;

un rappresentante del Mediocredito centrale;

un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Art. 34.

A tutti gli atti ed operazioni effettuate dal Mediocredito centrale, in veste di gestore del Fondo, sono estese le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 40 e 41 della presente legge.

Art. 35.

I rapporti, nascenti dalle operazioni che il Mediocredito centrale compie in relazione all'attività del Fondo, sono disciplinati da apposite convenzioni tra il Fondo e lo stesso Mediocredito, da sottoporre, sentito il Comitato di cui all'articolo 33, all'approvazione del Ministro del tesoro.

Il rendiconto della gestione sarà approvato dal Ministro del tesoro.

TITOLO VI.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 36.

Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato, ai sensi dei Titoli I e II della presente legge, è fissato annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del bilancio dello Stato.

Qualora, al termine di ciascun anno finanziario, l'ammontare delle garanzie assunte nell'anno stesso risulti inferiore al limite fissato in applicazione del precedente comma, la differenza sarà portata in aumento del limite fissato per l'anno successivo.

Detta differenza potrà essere utilizzata solamente nell'esercizio in cui è stata riportata e le garanzie assunte fino alla concorrenza del suo ammontare non saranno computate ai fini del calcolo indicato nel precedente comma.

L'ammontare delle garanzie che si estinguono nello stesso anno in cui sono state assunte non viene computato ai fini dell'utilizzo delle disponibilità per l'anno medesimo e può, quindi, essere riutilizzato nel corso dell'anno stesso.

Art. 37.

In caso di liquidazione della gestione di cui all'articolo 23 della presente legge, gli utili e le perdite, ivi compresi quelli del Fondo autonomo di cui all'articolo 32, saranno di spettanza del Tesoro dello Stato.

Art. 38.

Le somme costituite dai versamenti di cui agli articoli 15 e 19 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, all'articolo 36 della legge 5 luglio 1961, n. 635, esistenti in Tesoreria, al

30 giugno 1966, per lire 1.609.772.250 sul conto corrente infruttifero denominato « Fondo garanzia per far fronte ad eventuali perdite di cui all'articolo 15 della legge 22 dicembre 1953, n. 955 » sono versate al bilancio entrate dello Stato.

Art. 39.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'applicazione della presente legge.

Art. 40.

I premi di assicurazione e di riassicurazione relativi alle operazioni ammesse alla garanzia sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni stabilita dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

Sono parimenti esenti dalla suddetta imposta i premi percepiti dalle imprese di assicurazione di cui agli articoli 1, 2, 4, 8, 12, e 15 sulle eccedenze da esse assicurate al disopra della percentuale ammessa alla garanzia statale, esclusa in ogni caso la quota a carico dell'assicurato e semprechè l'assicurazione sia stipulata su tipi di polizza approvati dal Comitato di cui all'articolo 24.

Sono, inoltre, esenti dalle imposte di bollo e di registro, nonchè dalla formalità della registrazione, tutti i contratti di assicurazione, le polizze, le quietanze, le ricevute e gli altri atti compilati in dipendenza delle operazioni concernenti i rischi coperti dalla garanzia statale, ivi compresi la cessione, il pegno e il vincolo a favore di terzi dei diritti derivanti dall'assicurazione.

Art. 41.

I benefici di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228, sono estesi anche agli effetti cambiari, ed equivalenti titoli esteri, emessi sia in Italia che all'estero all'ordine di operatori nazionali, quando vengano utilizzati per operazioni di finanziamento nell'ambito della presente legge e quale che sia la durata delle operazioni e degli effetti cambiari.

I titoli anzidetti, qualora non vengano originariamente utilizzati per gli scopi avanti specificati, debbono essere integrati di bollo nella misura vigente all'atto dell'integrazione stessa; l'integrazione è dovuta anche nel caso in cui i titoli utilizzati nell'ambito della presente legge siano ulteriormente negoziati dall'esportatore, salva l'ipotesi di girata per l'incasso. Dette integrazioni non comportano l'applicazione di penalità.

Resta fermo l'attuale trattamento tributario per le operazioni effettuate dal Mediocredito centrale e dagli Istituti ed Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Art. 42.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri del tesoro e del commercio con l'estero e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può essere disposta la sospensione delle facoltà concesse dalla presente legge al Mediocredito centrale di effettuare le operazioni di cui agli articoli 11 e 16, quando le analoghe facilitazioni alle esportazioni concesse da altri Stati fossero sospese o revocate.

Art. 43.

Le garanzie concesse con deliberazione del Comitato di cui agli articoli 9 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, della legge 5 luglio 1961, n. 635, e successive modifiche ed integrazioni, divenute esecutive ai sensi degli articoli 11 delle stesse leggi, restano regolate dalle leggi medesime.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge.

Informo la Commissione che è stato presentato dai senatori Mammucari ed altri il seguente ordine del giorno:

« La 9ª Commissione permanente del Senato della Repubblica, esaminato l'emendamento approvato dalla XII Commissione per-

manente della Camera dei deputati al comma secondo dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1843-*B*, preoccupata per le conseguenze che possono derivare dalla estensione dei benefici, di cui al disegno di legge, ai servizi anche se di provenienza estera; impegna il Governo a preferire sempre ai fini della legge i " servizi di provenienza italiana " per le imprese che tali " servizi italiani " utilizzeranno ».

B A N F I , *relatore.* Mi dichiaro d'accordo, nella sostanza, su questo ordine del giorno. Ritengo però che l'onorevole Ministro dovrebbe decidere se adottare la dizione « impegna » o, piuttosto, l'altra « invita ».

T O L L O Y , *Ministro del commercio con l'estero.* Accetto l'ordine del giorno presentato dal Gruppo comunista come invito. Vorrei soltanto pregare gli onorevoli presentatori di sostituire la parola « preoccupata » con un'altra più adeguata, dal momento che io ritengo di non poter condividere tale preoccupazione.

P R E S I D E N T E . Si potrebbe dire « consapevole ».

A U D I S I O . Sono favorevole alla dizione « consapevole ».

T R A B U C C H I . A mio parere l'espressione « approvato dalla XII Commissione permanente della Camera dei deputati » non è accettabile, dal momento che l'abbiamo approvato anche noi, Commissione del Senato.

P R E S I D E N T E . Allora possiamo sostituirla con la seguente « apportato ».

T R A B U C C H I . Sarebbe inoltre preferibile dire, anzichè « possono », « potrebbero ».

P R E S I D E N T E . Io suggerirei la dizione « invita il Governo ad interpretare, in sede di applicazione della legge, la norma citata, nel senso di preferire i " servizi di provenienza italiana " per le imprese che tali " servizi italiani " utilizzeranno ».

Z A N N I N I . A mio avviso, sarebbe opportuno aggiungere, dopo le parole: « nel senso di preferire », le altre: « ove possibile ».

P R E S I D E N T E . Si potrebbe piuttosto mettere « di massima ».

Ritengo opportuno dare nuovamente lettura dell'ordine del giorno presentato dal Gruppo comunista, accettato dal Governo e dal relatore, quale risulta con le modifiche testè introdotte:

« La 9ª Commissione permanente del Senato della Repubblica, esaminato l'emendamento apportato al comma secondo dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1843-*B*; consapevole delle conseguenze che potrebbero derivare dalla estensione dei benefici, di cui al disegno di legge, ai servizi anche se di provenienza estera; invita il Governo ad interpretare, in sede di applicazione della legge, la norma citata, nel senso di preferire di massima i " servizi di provenienza italiana " per le imprese che tali " servizi italiani " utilizzeranno ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

F R A N C A V I L L A . Anche a nome del Gruppo al quale appartengo dichiaro che voterò contro il presente disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con le modifiche testè approvate.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 12,35.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari